

Luogo e Data

Al Dirigente Scolastico / Direttore / Rettore

Dell'istituto.....

Egregio Prof.

Inviata per mezzo pec o raccomandata A/R

Oggetto: invito formale a non procedere alle disposizioni di cui al DL n. 111 del 6 agosto 2021 per violazione della legge / con riserva di azione legale.

L'introduzione del DL 111 del 6 agosto 2021, non ancora convertito in legge, esige, in modo del tutto illegittimo, controlli a cui la Dirigenza (o presunti rappresentanti della stessa) dovrebbe sottoporre l'intero personale (docente e ATA), inducendo il medesimo ad esibire, all'ingresso dell'edificio scolastico, il cosiddetto "certificato verde", senza di che, verrebbe impedito il regolare espletamento delle attività lavorative.

In considerazione di ciò e in via preventiva ad ogni effetto di legge, invito formalmente la S.V. a considerare quanto segue:

- **L'articolo 3** della Costituzione Italiana afferma che: **"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [...] senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche"** e che è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli al fine di garantire **"l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"**.
- **L'articolo 32** della Costituzione Italiana afferma che, anche nel caso di imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio, un tale provvedimento **"non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"**.
- **La risoluzione 2361** del Consiglio d'Europa, stabilisce all'art. 7.3.1. che **"nessuno deve essere politicamente, socialmente, o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare. L'art. 7.3.1. raccomanda infatti di garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per aver scelto di non essere vaccinato.**
- **Il regolamento U.E. 953, n. 36** afferma:
"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.

Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione...(omissis) Inoltre, il

presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.

- Va inoltre considerato che:
 - il Regolamento U.E. 953/2021, n. 10, che vieta la conservazione dei dati personali contenuti nel “certificato verde” da parte di coloro che sono autorizzati ad effettuare i controlli;
 - Non è di competenza del Dirigente Scolastico procedere ad una sospensione del lavoratore per un periodo superiore a dieci giorni;
 - è necessaria una specifica autorizzazione del Ministero della Sanità per il trattamento dei dati sanitari.

Tutto ciò evidenziato, Le raffiguro che:

- L’art. 9 ter che il DL 111 del 6 agosto 2021 aggiunge al DL 22 aprile 2021 al punto 1 costituisce una indebita pressione psicologica al fine di sottoporre il personale scolastico ad un obbligo di vaccinazione inesigibile, costringendo in caso contrario alla sottoposizione a tamponi invasivi ed altrettanto illegittimi ogni 48 ore (a pagamento), oppure ad esibire la certificazione dell’avvenuta guarigione;
- è una forzatura giuridica ed illegittimo considerare la mancata esibizione del “certificato verde” come “assenza ingiustificata”, in quanto tale ipotesi si verificherebbe, come evidente, in presenza del lavoratore sul posto di lavoro;
- il DL 111 6 agosto 2021, al punto 2 dell’art. 9 ter attua una grave discriminazione per i lavoratori che non esibiscano il suddetto certificato, prevedendo la sospensione dal rapporto di lavoro entro cinque giorni e la relativa decurtazione dello stipendio per tutto il periodo dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, data nella quale termina lo “stato di emergenza”;
- il suddetto decreto legge 111, 6 agosto 2021 non chiarisce alcunché in merito alla sospensione lavorativa tanto che le delucidazioni sono al momento contenute unicamente in una “nota tecnica” del MIUR che senza aver alcun valore di legge o precisazioni stabilisce “sanzioni amministrative pecuniarie” per la violazione dell’obbligo del possesso/esibizione del green pass, sanzioni che dovrebbero essere comminate dai dirigenti scolastici e che – sempre stando alla nota tecnica – si andrebbero a sommare alla sanzione che incide sul rapporto di lavoro;
- tali provvedimenti, ricattatori e vessatori, sono da considerarsi come gravi “pressioni indebite”, in quanto perseguono, in modo surrettizio, l’obiettivo di indurre il lavoratore o chiunque ne sia destinatario, alla vaccinazione, in maniera da instaurare, negli effetti, un “obbligo di fatto” a sottoporsi alla suddetta “vaccinazione”;
- il suddetto obbligo di fatto si pone in netta contraddizione con il “consenso informato” che il lavoratore in questione si troverebbe a dover firmare in via preliminare, prima essere sottoposto a vaccinazione. Apporre la firma al detto consenso informato avrebbe inoltre come diretta conseguenza la non assunzione delle responsabilità da parte di terzi per eventuali reazioni avverse da vaccinazione.

Tutto ciò premesso e ritenuto, La invito formalmente:

- a non impedire o a non ostacolare, in qualsiasi maniera, il sottoscritto docente / studente, l'entrata nell'Istituto / Scuola / Università e a non creare ostacoli allo svolgimento regolare delle attività didattiche e complementari; ciò comporterebbe infatti delle interruzioni o turbative del servizio pubblico offerto;
- a non richiedere al sottoscritto docente / studente l'esibizione di un pass denominato "certificato verde", visto che ciò non eviterebbe la diffusione del contagio dal virus Sars Cov 2: come oramai noto, infatti, i medesimi vaccinati possono essere causa di contagio. Impedire l'ingresso al lavoratore che abbia scelto di non vaccinarsi, per le ragioni sopraccitate, costituirebbe un grave atto discriminatorio;
- ove si volesse evitare di discriminare i docenti non vaccinati rispetto a quelli che si sono sottoposti a vaccinazione, nella volontà di tutelare veramente la salute pubblica, si dovrebbe, caso mai, richiedere a tutti (compresi gli alunni) un test molecolare dal quale risulti la negatività al virus. Anche in un caso del genere, tuttavia, si introdurrebbe un principio malsano ed antigiuridico secondo cui si dovrebbe presumere, fino a prova contraria, la presenza di una malattia infettiva in tutti i cittadini, ponendo a carico di questi l'onere abusivo di dover dimostrare di essere sani;
- a non delegare ad altri soggetti le predette funzioni per le ragioni suesposte;
- a non conservare i dati personali del sottoscritto sprovvisto del "certificato verde", a norma dell'art. 10 del Regolamento U.E. 953/2021;
- a non applicare sanzioni illegittime;
- a non tentare in alcun modo, sottoponendo il lavoratore a pressioni, di convincere il medesimo a sottoporsi a vaccinazione, visto che una tale evenienza deve scaturire da una libera scelta, potendosi configurare, in caso contrario, anche un'ipotesi di abuso d'ufficio.

Tutto ciò al fine di evitare eventuali azioni giudiziarie.

Con osservanza

Data,

Firma